



REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA DEI COMUNI

Consorzio di Area Vasta Covar14

sede: Via Aldo Cagliero n. 3

10041 CARIGNANO

approvato con delibera n. 23 Assemblea dei Sindaci 22 dicembre 2003 e ss.mm.ii.

integrazione delibazione Assemblea consortile n. 8 del 28 aprile 2022

Art. 1 Regolamento – finalità

1. Il funzionamento dell'Assemblea dei Comuni è disciplinato del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalle legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente dell'Assemblea, ispirandosi ai principi generali dai predetti ordinamenti, udito il parere del segretario del Consorzio.

Art. 2 Interpretazioni del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Componenti dell'Assemblea, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere inviate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica il segretario del consorzio di istruire la pratica con il suo parere e la sottopone all'Ufficio di Presidenza.
3. Nell'Ufficio di Presidenza l'interpretazione deve essere assunta all'unanimità. In caso contrario la soluzione è rimessa all'Assemblea che decide, in via definitiva, con le modalità di cui all'art. 15, comma 3 dello Statuto.
4. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente e verbalizzate dal segretario. Il Presidente sospende brevemente la seduta e riunisce l'Ufficio di Presidenza ed il segretario per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza e, nei giorni seguenti, attiva la procedura di cui al comma 2.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 Sede delle adunanze

1. Le adunanze dell'Assemblea dei Comuni si tengono, di regola, presso la sede legale del Consorzio.
2. L'Ufficio di Presidenza può stabilire, motivandolo adeguatamente, che l'adunanza si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede legale del Consorzio,

3. la sede ove si tiene l'adunanza deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 4 Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea nella sua prima seduta procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente che dura in carica fino a conclusione del mandato amministrativo in corso presso il Comune di cui è rappresentante.
2. La carica di vice Presidente è assunta dal componente dell'Ufficio di Presidenza che ha ottenuto il maggior numero di consensi in termini di quote associative, in caso di parità prevale il rappresentante del Comune con minor numero di abitanti.
3. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del vice Presidente, il funzionamento delle riunioni dell'Assemblea è assicurato dal componente Sindaco, al momento presente, rappresentante il comune con il maggior numero di quote, il quale svolge quindi le funzioni di Presidente dell'Assemblea."

Art. 5 Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intera Assemblea dei Comuni, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, interviene a difesa delle prerogative dell'Assemblea e dei singoli rappresentanti.
4. Il Presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario della attività assembleare, sentito l'Ufficio di Presidenza. Promuove i rapporti dell'Assemblea con il Consiglio di Amministrazione, con il revisore dei Conti e con gli altri organismi ai quali il consorzio partecipa.
5. il Presidente dell'Assemblea, sentito l'Ufficio di Presidenza e con la collaborazione degli uffici addetti, gestisce i fondi previsti in bilancio per l'attività istituzionale e per ogni altra iniziativa.

Art. 6 Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coagulare e sintetizzare le attività di indirizzo e di controllo proprie dell'Assemblea dei Comuni, favorendone l'attuazione presso gli altri Organi del Consorzio.
2. L'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 13 comma 2 dello Statuto, è composto dal presidente dell'Assemblea e da quattro componenti eletti dall'Assemblea nel proprio seno.
3. Ai lavori dell'Ufficio di Presidenza partecipa, in qualità di invitato permanente con diritto di parola, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Al fine di garantire adeguata rappresentatività delle differenti realtà l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, che segue a quella del Presidente, viene effettuata con modalità che assicurino la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle seguenti classi di Comuni: fino a 5.000 abitanti, da 5001 a 15.000 abitanti, da 15.001 a 25.000 abitanti, oltre 25.000 abitanti.
5. Per le finalità di cui al comma 4 l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza avviene con le seguenti modalità:
 - 1) individuazione della classe di appartenenza del Comune rappresentato dal Presidente neo-eletto,
 - 2) Espressione da parte di ciascun componente dell'Assemblea di quattro preferenze di cui tre da attribuirsi una per ogni classe di cui al comma quattro esclusa quella già rappresentata dal Presidente,
 - 3) Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di consensi, in termini di quote di rappresentanza, nonché i tre che, ciascuno nell'ambito della fascia di appartenenza, abbiano conseguito il maggior numero di consensi.
 - 4) Ai componenti l'Ufficio di Presidenza è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato.

Art. 7 Staff dell'Ufficio di Presidenza

1. I compiti di segreteria amministrativa ed operativa dell'Ufficio di Presidenza sono assicurati dal personale addetto all'assistenza agli organi del Consorzio.

2. L'Ufficio di Presidenza inoltre potrà dotarsi, anche con competenze limitate nel tempo e nell'oggetto, di collaborazioni specialistiche a supporto dei poteri di indirizzo e di controllo dell'Assemblea.

Art. 8 Commissioni di studio e di indagine

1. Per l'approfondimento di particolari tematiche che debbano formare oggetto di deliberazioni da sottoporre all'Assemblea si potrà dare luogo alla costituzione di apposite commissioni di studio e/o di indagine.
2. La deliberazione che costituisce la commissione ne definisce l'oggetto, i poteri ed il termine per produrre il referto all'Assemblea.
3. Per la composizione e la nomina delle commissioni si seguono gli stessi criteri e procedure previste per il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
4. Il Consiglio di Amministrazione e la struttura tecnica del Consorzio garantiscono alle commissioni tutta la collaborazione necessaria per acquisire gli elementi di conoscenza e valutazione.
5. Ai Commissari è riconosciuto, con provvedimento del Presidente dell'Assemblea nell'ambito dei fondi di bilancio di cui al comma 5, il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato.

Art. 9 Diritti d'iniziativa

1. I singoli componenti hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza dell'Assemblea dei Comuni. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto è inviata al Presidente dell'Assemblea che ne informa il Presidente del C.d.A. e la trasmette al Segretario per gli adempimenti istruttori. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze dell'Assemblea ovvero non legittima il Presidente comunica al proponente che la stessa non può essere sottoposta all'Assemblea.

Se l'istruttoria si conclude favorevolmente il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno indicando, con l'oggetto, il proponente.

3. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati al Presidente dell'Assemblea, per iscritto, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità possono essere presentate, sempre per iscritto, nel corso della seduta. Ciascun componente può

presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

4. Le proposte di emendamenti pervenute prima della adunanza sono trasmesse dal Presidente al Segretario che ne cura l'istruttoria. Per le proposte di emendamenti presentate nel corso dell'adunanza, il segretario, su richiesta del Presidente, valuta la necessità o meno di approfondimenti e la trattazione della delibera può essere rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno o all'adunanza successiva.

Art. 10 Interrogazioni, mozioni ed interpellanze

1. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni attribuite all'Assemblea dalle leggi e dallo Statuto.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente del C.d.A. per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento e gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto.
3. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione dell'Assemblea, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte dell'Assemblea e del C.d.A. nell'ambito dell'attività del Consorzio e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti ed ai quali partecipa.
4. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente del C.d.A. circa i motivi e gli intendimenti della sua azione nonché dei provvedimenti che si intendono assumere in merito a specifiche situazioni.
5. Interrogazioni, mozioni ed interpellanze sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti. Qualora ne sia richiesta la trattazione in Assemblea il Presidente ne cura l'inserimento all'Ordine del Giorno per la prima seduta utile e, in casi di particolare urgenza, possono essere presentate anche durante l'adunanza e iscritte per la trattazione in coda all'ordine del giorno.
6. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza che sarà convocata dopo la loro presentazione e si concludono con una risoluzione sottoposta alla approvazione dell'Assemblea nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono almeno un quarto dei componenti oppure il Presidente del C.d.A., inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi proposti.

2. Nel caso sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni debbono osservarsi le disposizioni degli articoli 9 e 10.

Art. 12 Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Consorzio, per il tramite del segretario, dalle sue aziende ed enti dipendenti, gli atti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta, indicando gli atti oggetto dell'accesso nonché i motivi atti a riferirne la pertinenza all'espletamento del mandato. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la richiesta viene soddisfatta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi o di difficile reperimento nel qual caso verrà comunicato il maggior termine necessario, ovvero viene respinta con comunicazione scritta del Segretario indicante le motivazioni che non consentono l'accesso.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente con apposito avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza, nonché della sede dove sarà tenuta e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve pervenire presso le segreterie dei Comuni consorziati, a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le adunanze convocate d'urgenza e per l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti urgenti o sopravvenuti il termine si riduce a 24 ore.
3. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dall'Assemblea, che può stabilire che la loro trattazione sia rinviata ad altra data.
4. Entro i termini di cui al comma 2 l'ordine del giorno viene trasmesso con le medesime modalità, al revisore dei Conti.

Art. 14 Deposito degli atti

1. tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio segreteria organi del Consorzio nel giorno dell'adunanza e nei due giorni lavorativi precedenti.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

3. L'orario di consultazione è coincidente con l'orario di ufficio.
4. Entro gli stessi termini di cui ai commi 1 e 2 gli schemi di deliberazione sono trasmessi, a mezzo fax o posta elettronica, alle segreterie dei Comuni consorziati.
5. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione dell'Assemblea se non è stata depositata entro i termini di cui ai commi 1 e 2, nel testo completo dei necessari pareri e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

Art. 15 Adunanza

1. L'adunanza si tiene nell'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti, e le quote rappresentate, viene accertato mediante appello nominale dal segretario ed i risultati sono annotati a verbale. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, sia constatata la mancanza dei numeri necessari per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
2. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula dei numeri richiesti per la legalità della riunione. I componenti che entrano o si assentano dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al segretario il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello richiesto, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i componenti momentaneamente assentatisi e/o sospendere brevemente, per non più di 15 minuti, l'adunanza ed effettuare nuovo appello dei presenti.
3. I componenti che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 16 Verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dalla Assemblea dei Comuni.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario del Consorzio con l'assistenza di dipendenti dell'ente.
3. Il verbale riporta il testo integrale delle parti narrativa e dispositiva delle deliberazioni, il nominativo degli intervenuti, eventuali sintetiche dichiarazioni che gli interessati provvedono a redigere in forma scritta e a consegnare al segretario nel corso della seduta, il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e degli astenuti, nonché delle relative quote rappresentate, su ogni proposta.
4. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai componenti dell'Assemblea nel corso delle discussioni vengono incisi su supporto magnetico.

I nastri contenenti le registrazioni vengono custoditi in ordine cronologico presso il servizio assistenza agli organi e si procede alla loro trascrizione integrale solo su motivata richiesta degli interessati.

5. Quando siano discussi argomenti che riguardano interessi patrimoniali dell'Ente, il verbale deve essere redatto in modo da non compromettere, rendendone pubblico il contenuto, gli interessi stessi rispetto ai terzi.
6. Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consorzio.

Art. 17 Allegati al presente regolamento

È unito al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale , l'allegato n. 1 "Disciplina per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica"

Allegato n. 1 al Regolamento dell'Assemblea dei Comuni, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 28.04.2022

DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente allegato al Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Comuni del Consorzio di Area Vasta Covar14 per il governo dei rifiuti disciplina lo svolgimento delle sedute della stessa Assemblea che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, su decisione del Presidente dell'Assemblea.
2. Le medesime disposizioni, si applicano anche alle sedute del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la segretezza delle stesse.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai seguenti principi:
 - a) pubblicità: le sedute dell'Assemblea dei Comuni sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile del Consorzio di Area Vasta Covar14 per il governo dei rifiuti e le sedute del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai componenti contenuta nell'avviso di convocazione.
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti, qualora necessario, della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione, la proclamazione dei risultati della votazione e delle posizioni assunte dai singoli componenti;
 - f) la garanzia della segretezza delle sedute del Consiglio di Amministrazione, e, nei casi previsti dalla legge o dai Regolamenti, dell'Assemblea;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 - Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata con le modalità stabilite dal regolamento generale dell'Assemblea. L'avviso di convocazione contiene l'espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
3. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Ciascun componente od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche dell'Assemblea, di sue articolazioni o del Consiglio di Amministrazione è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della

telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a videoed appello nominale, l'identità dei componenti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente.
2. I lavori dell'Assemblea sono regolati dal Presidente secondo le prescrizioni del Regolamento dell'Assemblea dei Comuni .
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'Assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire l'effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale dell'Assemblea. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Art. 8 - Sedute in forma mista

1. Le sedute dell'Assemblea possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 - Interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i componenti a comunicare la volontà di intervenire, con le modalità dallo stesso indicate.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione o di altri soggetti invitati all'Assemblea in relazione a determinati argomenti.
3. I componenti ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono. Il microfono deve restare disattivato qualora siano in corso altri interventi.

Art. 10 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a. per chiamata nominale da parte del Segretario: i consiglieri sono tenuti a tenere videocamera e microfono attivati;
 - b. mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c. mediante alzata di mano che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti votanti e l'espressione del voto.
 - d. avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - a. accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente chiamato per appello nominale ad esprimere il voto;
 - b. aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - c. proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante la votazione, si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi

brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- a. riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati maimpossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b. rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'Assemblea.

Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Nel caso in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al componente che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante oppure con altre modalità, anche contestuali all'assunzione della delibera, stabilite dall'Assemblea.

Art. 12 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

Art. 13 - Protezione dei dati personali

1. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
